



Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 1a lett. e

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- e. *famiglia*: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 2024/1351².

Art. 8 cpv. 2

² Il richiedente l'asilo deve annunciarsi al centro cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b entro 24 ore dalla notifica.

Art. 11a cpv. 2 lett. b e 3

² La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se:

- b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351³ e il richiedente l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

¹ RS 142.311

² Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

³ La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351.

Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all'aeroporto
(art. 21a e 22 LAsi)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un'ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all'aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l'asilo presso l'aeroporto, l'alloggio, le modalità per l'occupazione delle stanze, le passeggiate all'aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.

Art. 18 Accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356
(art. 26 cpv. 1^{bis} e 1^{quater} LAsi)

Gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356⁴ secondo l'articolo 26 capoversi 1^{ter}–1^{quater} LAsi sono retti per analogia dagli articoli 68a–68f dell'ordinanza del 15 agosto 2018⁵ concernente l'entrata e il rilascio del visto.

Art. 20b cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il richiedente ha accesso al rapporto relativo all'interrogazione. Può fare chiarezza su errori di traduzione, malintesi o altri errori oggettivi contenuti nel rapporto.

Art. 20b^{bis} Registrazione audio nella procedura Dublino
(art. 26 cpv. 3^{bis}–3^{ter} LAsi)

¹ L'interrogazione secondo l'articolo 20b capoverso 1 è registrata su un supporto audio qualora sia finalizzata all'avvio di una procedura di presa in carico Dublino secondo l'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1351⁶.

² È possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351, se:

- a. il richiedente l'asilo o la sua rappresentanza legale lo richiede espressamente;
o
- b. il richiedente l'asilo non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione o di un ricovero in ospedale.

³ Se un problema tecnico impedisce la registrazione audio da oltre cinque giorni, si rinuncia alla stessa.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.5.2024.

⁵ RS 142.204

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

⁴ Se si rinuncia alla registrazione audio su richiesta del richiedente l'asilo o della sua rappresentanza legale, la SEM consegna per scritto la rinuncia e il motivo addotto. Redige in ogni caso un rapporto relativo all'interrogazione.

⁵ Le modalità della registrazione audio sono rette dall'articolo 11e dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999⁷ sull'asilo.

Art. 29a cpv. 1

¹ La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 2024/1351⁸.

Art. 52a^{bis}, rubrica

Informazione sul meccanismo di denuncia all'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen

(art. 102g cpv. 2 lett. b LAsi)

Art. 53b cpv. 1, frase introduttiva

¹ La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351⁹, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

⁷ RS 142.314

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

¹⁰ RS 172.010

Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
- b. Accordo del 17 dicembre 2004¹² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹³ tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- e. Protocollo del 27 giugno 2019¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eu-rodac a fini di contrasto.

¹¹ RS **0.142.392.68**

¹² RS **0.362.32**

¹³ RS **0.142.393.141**

¹⁴ RS **0.142.395.141**

¹⁵ RS **0.142.392.682**

